

**CAMERA ARBITRALE FORENSE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA**

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Costituzione

1. È istituita, con delibera del 17 luglio 2019, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna (di seguito COA) la Camera Arbitrale Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bologna (di seguito CAF), quale struttura del COA di Bologna.
2. La CAF è costituita ai sensi e in conformità dell'art. 29 n. 1 lett. n) della legge n. 247/2012 e del relativo regolamento attuativo di cui al d.m. n. 34/2017.

Art. 2 – Natura giuridica, patrimonio e autonomia organizzativa

1. La CAF non ha personalità giuridica, né un patrimonio distinto e autonomo rispetto a quello del COA, di cui costituisce articolazione interna.
2. I fondi per il funzionamento della CAF sono erogati dal COA, nel solo caso in cui le entrate derivanti dai procedimenti arbitrari presso di essa svolti non siano sufficienti.
3. La CAF è dotata di autonomia organizzativa, nonché di una contabilità autonoma rispetto a quella dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, secondo quanto disposto nel titolo V del presente statuto.
4. La CAF, nei limiti del proprio scopo e dei propri compiti e funzioni, come stabiliti dal presente statuto, dal regolamento di procedura e dal codice etico che verranno approvati, ha la capacità di agire nei rapporti con i terzi, in persona del proprio Presidente.

Art. 3 – Scopo e competenze

1. La CAF ha per oggetto la prestazione delle attività volte alla definizione di controversie a mezzo arbitrato rituale o irrituale, anche con eventuale svolgimento di un tentativo di conciliazione e, se richiesto, a mezzo arbitraggio e perizia contrattuale.
2. La CAF svolge la propria attività mediante procedimenti arbitrari - cui le parti accedano in forza di una clausola arbitrale, di un compromesso o di una convenzione di arbitrato in materia non contrattuale - in tutte le materie compromettibili, avvalendosi di arbitri iscritti nell'Elenco di cui all'art. 15 del presente statuto, che la CAF predispone e tiene.
3. La CAF garantisce la celerità e l'economicità delle procedure, nel rispetto del principio del contraddittorio e con costi predeterminati in funzione del valore della controversia, in base alla tariffa allegata al suo regolamento di procedura.
4. Nel procedimento arbitrale amministrato dalla CAF le parti devono essere obbligatoriamente assistite, sin dall'avvio, da un avvocato.
5. La CAF persegue le proprie finalità istituzionali attraverso la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività, nel rispetto dei principi fondamentali attinenti al soddisfacimento dell'interesse pubblico e dell'ordinamento giuridico, con criteri di efficienza, efficacia e trasparenza.

6. La CAF ha altresì lo scopo di favorire lo sviluppo della cultura dell'arbitrato e di contribuire a sviluppare una alternativa per la composizione del conflitto, riducendo il carico della giurisdizione ordinaria.

7. La CAF non persegue fini di lucro.

Art. 4 - Sede

1. La CAF ha sede a Bologna nei locali del COA in piazza dei Tribunali 4, e può avvalersi per il proprio operato di altri locali assegnati al COA, tra i quali quelli destinati all'attività dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Bologna (di seguito ODM).

Art. 5 - Personale dipendente

1. La CAF si avvale, unitamente all'ODM, di dipendenti del COA all'uopo delegati a svolgere i compiti della segreteria amministrativa, i quali potranno operare presso gli uffici dell'Ordine.

2. I dipendenti delegati alla segreteria amministrativa della CAF hanno l'obbligo della riservatezza rispetto alle procedure arbitrali attivate presso la CAF ed alle informazioni acquisite nell'ambito dei detti procedimenti. Inoltre, è fatto loro espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con le questioni trattate, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio; è altresì fatto loro assoluto divieto di percepire somme in denaro dalle parti, tranne per i pagamenti degli oneri di arbitrato nei limiti fissati dallo statuto e dal regolamento di procedura.

TITOLO II - ORDINAMENTO INTERNO

Art. 6 - Organi della CAF

1. Organi della CAF sono il Presidente e il Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Il Presidente

1. Presidente della CAF è eletto, a maggioranza, fra i componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Funzioni e compiti del Presidente

1. Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti e in ogni sede la CAF.

2. Il Presidente presiede le sedute del Consiglio Direttivo della CAF decidendo gli argomenti da porre all'ordine del giorno e, sulla base delle delibere del Consiglio Direttivo, ne esprime all'esterno gli indirizzi e promuove l'attività dell'organismo.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è formato da cinque componenti.

2. È composto dal Presidente del COA, che ne fa parte di diritto, da altri due Consiglieri dell'Ordine eletti in seno al COA e da due avvocati iscritti da almeno cinque anni all'Albo degli Avvocati di Bologna, con specifica esperienza in materia arbitrale, designati dal COA.

3. Il COA può nominare quale componente del Consiglio Direttivo in sostituzione del Presidente del COA, su indicazione di quest'ultimo, altro soggetto, anche non

Consigliere dell'Ordine, che deve essere necessariamente iscritto all'Ordine degli Avvocati di Bologna.

4. I componenti del Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritti all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Bologna ed avere un'anzianità d'iscrizione all'Albo Forense da almeno cinque anni;
- b) essere in regola con l'adempimento degli obblighi formativi previsti dalla normativa vigente;
- c) rispettare il regolamento ed il codice etico della CAF;
- d) essere in regola con il pagamento del contributo annuale di iscrizione all'Albo e con gli obblighi previdenziali, dichiarativo e contributivo;
- e) non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi od a pena detentiva non sospesa; non essere incorsi nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
- f) non avere riportato sanzioni disciplinari definitive;

5. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono le loro funzioni a titolo gratuito.

6. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per un triennio e non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi.

7. In caso di cessazione della carica, per qualsiasi motivo, di uno dei componenti del Consiglio Direttivo, il COA in carica provvede quanto prima alla sua sostituzione. Il componente sostituito così nominato resterà in carica fino alla scadenza naturale del mandato del suo predecessore.

Art. 10 – Funzioni e compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo:

- a) redige, aggiorna e revisiona periodicamente l'Elenco degli Avvocati, iscritti all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Bologna, da nominare arbitri;
- b) nomina tra i propri componenti il Coordinatore e il Segretario, quest'ultimo delegato ai rapporti con il personale dipendente dell'Ordine addetto alla segreteria amministrativa ed alla redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- c) esamina ogni comunicazione riguardante gli arbitri;
- d) vigila sul rispetto da parte degli arbitri designati degli obblighi cui sono tenuti e ne approva il codice etico;
- e) provvede alla sospensione ed alla cancellazione degli arbitri dall'Elenco nei casi previsti dalla legge, dal regolamento di procedura e dal codice etico;
- f) determina i compensi per gli arbitri ai sensi del regolamento di procedura e del codice etico;
- g) individua il valore della controversia qualora esso risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia divergenza tra le parti sulla sua determinazione, nonché qualora motivatamente ritenga che esso differisca da quello indicato dalla parte istante o vada adeguato in ragione dell'oggetto determinato o delle pretese formulate dall'altra parte;
- h) approva il rendiconto contabile finanziario;
- i) provvede alla designazione degli arbitri ed all'assegnazione degli incarichi secondo i criteri stabiliti nel regolamento di procedura e nel codice etico;
- l) assume ogni altra competenza non espressamente attribuita ad altri organi.

2. I componenti del Consiglio Direttivo non possono assumere le funzioni di arbitro presso la CAF e, se iscritti, sono sospesi dall'Elenco per la durata dell'incarico.

Art. 11 – Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente senza necessità di formalità o termini di preavviso particolari, con comunicazione scritta inviata via fax, e-mail o pec.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti.
3. In caso di assenza del Presidente, ne assume le funzioni il componente più anziano per iscrizione all'Albo degli Avvocati.
4. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente o del suo facente funzioni.

Art. 12 – Il Coordinatore

1. Il Coordinatore è nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo e può essere revocato dallo stesso Consiglio per gravi motivi.
2. Il Coordinatore resta in carica per un triennio, in ogni caso coincidente con il mandato del Consiglio Direttivo e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Coordinatore. Il Coordinatore svolge le proprie funzioni a titolo gratuito.

Art. 13 – Funzioni e compiti del Coordinatore

1. Il Coordinatore cura l'esecuzione di ogni delibera del Consiglio Direttivo; è il responsabile dei procedimenti di tenuta, aggiornamento e revisione dell'Elenco degli arbitri e dei procedimenti di individuazione, designazione, sostituzione, sospensione e cancellazione degli arbitri, nonché dei procedimenti arbitrali.

Art. 14 – La Segreteria

1. La Segreteria è costituita da uno o più dipendenti del COA a ciò delegati; coadiuva il Presidente e il Coordinatore.
2. La Segreteria tiene il registro degli affari di arbitrato, anche su supporto informatico ed eventualmente con apposito gestionale, contenente le annotazioni relative al valore del procedimento arbitrale, al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, ivi compresa la sussistenza delle condizioni per l'ammissione del patrocinio a spese dello Stato, all'oggetto della controversia, all'arbitro designato, alla durata del procedimento ed al relativo esito.
3. La Segreteria cura l'espletamento dei servizi amministrativi indispensabili per lo svolgimento dei procedimenti arbitrali, tiene i fascicoli dei procedimenti, anche su supporto informatico, provvede alla riscossione delle spese e di ogni altro compenso dovuto in relazione ai procedimenti svolti presso la CAF.
4. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere ed apparire imparziali, non entrando mai nel merito delle singole controversie; sono tenuti all'obbligo di riservatezza, rispetto a quanto a loro conoscenza in forza delle mansioni svolte.

TITOLO III – DEGLI ARBITRI E DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Art. 15 – L'Elenco degli arbitri

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, la CAF si avvale di arbitri iscritti in un apposito Elenco, suddiviso in Sezioni per materia, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di procedura e dal codice etico.
2. Gli arbitri iscritti nell'Elenco non sono legati da vincolo di esclusiva con la CAF, potendo assumere incarichi arbitrali in via autonoma, anche da altre Camere Arbitrali, o su nomina giurisdizionale; non possono tuttavia collaborare con altre Camere Arbitrali; gli arbitri intrattengono con la CAF un rapporto esclusivamente libero-professionale e del tutto autonomo.
3. Al Consiglio Direttivo compete deliberare sulle domande di iscrizione nell'Elenco degli arbitri presentate nei termini stabiliti dal Regolamento; l'Elenco degli arbitri, e ogni suo aggiornamento, deve essere trasmesso al COA.
4. L'Elenco degli arbitri è costituito, inizialmente, dagli avvocati che sono stati inseriti dal COA nell'Elenco degli avvocati disponibili ad assumere l'incarico di arbitro per nomina giurisdizionale, come comunicato al Presidente del Tribunale in data 27 febbraio 2019, tenuto conto di ogni sua successiva variazione.

Art. 16 – Requisiti dell'arbitro

1. L'arbitro deve sempre essere in possesso dei requisiti prescritti dal regolamento di procedura e dal codice etico.
2. L'arbitro deve:
 - a) essere iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Bologna ed avere un'anzianità d'iscrizione all'Albo Forense da almeno cinque anni;
 - b) essere in regola con l'adempimento degli obblighi formativi previsti dalla normativa vigente;
 - c) rispettare il regolamento ed il codice etico della CAF;
 - d) frequentare i corsi obbligatori di aggiornamento periodici che verranno eventualmente istituiti per gli arbitri della CAF;
 - e) essere in regola con il pagamento del contributo annuale di iscrizione all'Albo e con gli obblighi previdenziali, dichiarativo e contributivo;
 - f) non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi od a pena detentiva non sospesa; non essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
 - g) non avere riportato sanzioni disciplinari definitive più gravi dell'avvertimento;
 - h) avere svolto uno specifico corso di formazione per arbitri organizzato o riconosciuto dall'Ordine degli Avvocati di Bologna e/o dalla Fondazione Forense Bolognese;
 - i) in alternativa a quest'ultimo requisito, dimostrare la comprovata esperienza nella materia arbitrale mediante documentazione attestante, in numero minimo di cinque, complessivamente, fra: 1) partecipazioni quale arbitro unico o componente di collegio arbitrale oppure quale segretario del collegio ad almeno cinque arbitrati (allegando copia dei lodi, oscurati nel nome delle parti); 2) docenze nella materia arbitrale in istituti universitari, enti equiparati, ordini e fondazioni professionali; 3) pubblicazione di contributi o saggi nella materia arbitrale.

Non possono essere nominati arbitri i membri del COA in carica, i revisori dei conti del COA, nonché i loro soci o associati né gli avvocati che esercitano negli stessi locali.

Art. 17 – Obblighi dell'arbitro

1. All'arbitro è fatto obbligo di rispettare tutti i doveri prescritti dal regolamento di procedura, dal codice etico, dal codice deontologico forense e dalla legge.
2. L'arbitro è tenuto alla riservatezza su tutto quanto appreso in ragione della sua funzione, deve essere e mantenersi imparziale e neutrale rispetto alle parti in causa ed ai loro difensori, e non deve trovarsi in situazioni di incompatibilità nell'esercizio della sua funzione.
3. L'arbitro designato eseguire personalmente la sua prestazione.

Art. 18 – Compenso dell'arbitro

1. All'arbitro spetta il compenso per l'attività prestata secondo quanto previsto dal regolamento di procedura.

Art. 19 – Riservatezza del procedimento

1. Gli atti e i documenti relativi ai procedimenti di arbitrato non sono accessibili, fatta eccezione per i casi previsti dalla legge, dal regolamento di procedura e dal codice etico.

Art. 20 – Regolamento di procedura e codice etico

1. La disciplina relativa all'iscrizione nell'Elenco degli arbitri, alla designazione, alla sostituzione e alla prestazione dell'arbitro, alle incompatibilità, alle ipotesi di sospensione e di cancellazione dall'Elenco, all'attivazione ed allo svolgimento del procedimento arbitrale, alla tabella dei compensi dovuti dalle parti agli arbitri ed alla CAF per fruire del servizio, sono contenuti nel regolamento di procedura e nel codice etico della CAF, elaborati in conformità alle previsioni della legge e del regolamento attuativo ministeriale.

TITOLO IV - LA CONTABILITÀ DELL'ORGANISMO

Art. 21 – Dei mezzi della CAF

1. Per lo svolgimento delle sue funzioni, la CAF utilizza strumenti, mezzi e personale dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, oltre alle indennità corrisposte dalle parti per i procedimenti arbitrali.
2. La CAF è tenuta a dotarsi di un registro, anche su supporto informatico, su cui annotare le entrate e le uscite.

Art. 22 – Entrate ed uscite

1. Sono entrate della CAF i proventi derivanti dalle procedure arbitrali.
2. Sono uscite della CAF i compensi degli arbitri e le spese di gestione e di amministrazione del servizio.
3. Le entrate e le uscite della CAF confluiscono in appositi capitoli del bilancio del COA, previo controllo ed approvazione del rendiconto contabile finanziario da parte del Consiglio Direttivo e del COA.

Art. 23 – Delle entrate

1. Le entrate della CAF sono utilizzate per compensare le uscite del COA derivanti dalle attività della CAF, in particolare per le seguenti voci di bilancio:

- a) “spese personale straordinarie”: incentivi, straordinari, indennità speciali per i dipendenti dell’Ordine delegati alla Segreteria della CAF;
- b) “spese di cancelleria”: modulistica e cancelleria varia per l’attività della CAF;
- c) “spese postali e telefoniche”: maggiori spese postali e telefoniche derivanti dall’attività della CAF;
- d) “altri costi”: costi aggiuntivi non definibili derivanti dall’attività della CAF.

Art. 24 – Controlli sulla gestione contabile della CAF

1. Il controllo sulla gestione contabile della CAF è affidato al COA, che lo attua tramite il proprio Tesoriere.
2. Il Consiglio Direttivo è comunque tenuto a depositare presso il COA, semestralmente entro il 31 luglio (semestre gennaio/giugno) ed il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento (semestre luglio/dicembre), il rendiconto contabile-finanziario della propria gestione.
3. Il COA, entro 15 giorni dal ricevimento del rendiconto, provvede, su relazione del Tesoriere, alla sua approvazione.

TITOLO V – NORME FINALI E DI ATTUAZIONE

Art. 25 – Modifiche dello statuto, del regolamento di procedura e del codice etico

1. Ogni modifica del presente statuto e del regolamento di procedura deve essere approvata dal COA.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le previsioni contenute nel regolamento di cui al d.m. n. 34/2017 e sue successive modificazioni.